

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2016/92 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 luglio 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1992 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 898/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1265/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 898/92, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica federativa ceca e slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992; che non sono state presentate domande di titoli d'importazione per questo periodo;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 898/92, se nel corso del 1992 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo o per il secondo periodo indicato

al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il secondo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i tre paesi considerati, per il terzo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 898/92, intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1992, ammontano a:

- 3 334,00 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 4 021,00 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 475,10 tonnellate di carni originarie della Repubblica federativa ceca e slovacca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 135 del 19. 5. 1992, pag. 6.